

PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B PROGETTO MTE11B_00001216 – NUOVO IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN COMUNE DI ORNAVASSO – PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – CUP: H22F22000740002

DISCIPLINARE DI INCARICO

Affidamento della prestazione professionale dei servizi di consulenza alla progettazione per redazione studio di valutazione previsionale di impatto viabilistico per fase di verifica assoggettamento V.I.A. e istanza di autorizzazione ex. art. 208 del TUA.

ENTE BENEFICIARIO: Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - con sede in Via Olanda n. 57 – 28922 Verbania (VB), Codice Fiscale 02235970031, nel presente atto definito Beneficiario.

COMMITTENTE: ConSer V.C.O. S.p.A. - con sede in Via Olanda n. 55 – 28922 Verbania (VB), Codice Fiscale 93024180031, nel presente atto definito Committente, rappresentato dall'ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria, visti i poteri conferitigli con procura speciale Atto Notaio Gramatica, rep. 2946 del 10 aprile 2013.

SOGGETTO INCARICATO: Studio Architetto Vincenzo Curti, con sede a Stresa (VB), P.IVA 01929990032, C.F. CRTVCN55L31L746R, nel presente atto definito Consulente.

Con il presente atto tra Committente e Consulente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il presente disciplinare riguarda l'incarico conferito al Consulente con Determinazione del Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A. n. 16 del 17/07/2023 e avente a oggetto: *“Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, dei servizi di consulenza alla progettazione per redazione studi per redazione studio di valutazione previsionale di impatto viabilistico finalizzato alla fase di verifica assoggettamento V.I.A. e alla presentazione di istanza di autorizzazione ex. art. 208 del TUA per la realizzazione di nuovo impianto per il trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali in comune di Ornavasso – provincia del Verbano Cusio Ossola. PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B – PROGETTO MTE11B_00001216. CUP H22F22000740002 – CIG 9848387A0B”.*

Il Committente affida al Consulente, l'incarico di consulenza per la redazione degli studi per valutazione previsionale di impatto viabilistico, per la fase di verifica di assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, nonché alla successiva istanza di autorizzazione ex. art. 208 del TUA, relativa all'intervento di realizzazione di impianti per il trattamento rifiuti in Comune di Ornavasso, alle condizioni economiche di cui al preventivo pervenuto. È esclusiva responsabilità del Consulente la verifica della rispondenza di quanto attestato alle prescrizioni normative.

Il Consulente dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

AValutazione previsionale di impatto viabilistico (cantiere ed esercizio) relativa all'intervento, costituente allegato tecnico ad integrazione dello studio di impatto ambientale.

Tutti gli elaborati dovranno essere resi in copia su supporto informatico aperto, per quelli grafici in formato DWG o DXF.

Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

Articolo 2 – Requisiti del Consulente

L'incarico s'intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il Consulente con la firma del presente disciplinare dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietino l'esercizio della libera professione o l'assunzione dell'incarico;
- b. di non aver commesso, nell'ambito della propria professione, errori gravi e tali da comportare la revoca in danno di incarichi affidati o presso privati o presso la pubblica amministrazione;
- c. di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività affidate e di essere in regola con i corsi di aggiornamento per le abilitazioni professionali alla data del presente incarico.

Gli elaborati devono essere sottoscritti dal Consulente responsabile così come indicato nel presente disciplinare e ai sensi dell'articolo 24 comma 5 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Articolo 3 - Obblighi e oneri del Consulente

Il Consulente incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti C.C. e all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Consulente incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici del Committente e del Beneficiario.

Il Consulente è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente o dal Beneficiario, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

Nell'adempimento dell'incarico il Consulente deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, delle leggi regionali, ivi compresi i regolamenti locali riguardanti le opere in oggetto e assolto nell'osservanza delle rispettive procedure normative, fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare, il Consulente si impegna a espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

Nello svolgimento dell'incarico il Consulente potrà avvalersi di collaboratori e/o assistenti, resta inteso che il Committente è completamente estraneo riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Consulente e i medesimi: gli oneri a essi spettanti sono a completo e totale carico del Consulente, che è unico referente e responsabile nei confronti del Committente.

Il Consulente dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti e necessari per l'erogazione dei contributi e per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli enti competenti, e tutto quanto necessari per la corretta redazione dei diversi livelli progettuali.

Gli elaborati - che saranno di proprietà del Committente - dovranno essere prodotti nei tempi indicati al successivo art. 5, in copia digitale in formato aperto (.pdf), e una copia firmata digitalmente (.p7m) dal Consulente, qualora richiesto dal coordinatore del gruppo di progetto, dovranno essere trasmessi anche i file editabili di tutti i documenti.

Il Consulente deve indicare, nella documentazione progettuale, che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'U.E. e all'iniziativa Next Generation EU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento alla Missione Componente ed Investimento (M2C1.1.1.1.1);

Al fine di rispettare le disposizioni impartite nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il Consulente dovrà collaborare con il Committente e/o il Beneficiario per fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

Articolo 5 - Termini e durata dell'incarico

I termini per effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto decorrono dal 02 agosto 2023, data del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il Committente nella persona dell'ing. Alberto Colombo, coordinatore del gruppo di progetto, che garantirà collaborazione necessaria al compimento della prestazione.

Le tempistiche di redazione e consegna degli elaborati richiesti, da coordinarsi con il gruppo di lavoro, dovranno conformarsi al cronoprogramma formalizzato dal coordinatore del gruppo di progetto. Comunque tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata al Committente entro il 10 ottobre 2023. Per ritardi imputabili al Consulente trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

L'intervento di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e del cronoprogramma definito: non saranno pertanto ammesse proroghe per l'espletamento delle prestazioni, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate al Committente.

Al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili al Consulente e previa motivata richiesta del medesimo, Consulente, il Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.

Qualora dovessero essere riscontrate, anche in fase autorizzativa, carenze della documentazione che ne impediscano l'approvazione, il Consulente dovrà integrare entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione delle anomalie riscontrate.

Articolo 6 - Obblighi specifici PNRR

Il Consulente è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, il Consulente dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, modi e tempi previsti dal presente disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dalla Missione;
- provvedere alla trasmissione al Committente e al Beneficiario di tutta la documentazione eventualmente richiesta a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti alla Missione, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente e/o Beneficiario di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 7 - Riservatezza e diritti sui materiali e proprietà degli elaborati

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il Consulente espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente, fatto salvo quanto normativamente definito in tema di diritti d'autore e tutela del lavoro intellettuale.

Articolo 8 - Obblighi di rispetto dei codici di comportamento e in materia di prevenzione della corruzione

Si estendono al Consulente e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013, la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Consulente e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Committente e disponibile all'indirizzo internet istituzionale.

Articolo 9 - Corrispettivo

Per le prestazioni oggetto del presente affidamento, il Committente riconoscerà al Consulente un corrispettivo pari a €3.300,00 (euro tremilatrecento/00) oltre cassa professionale nella misura del 4% e IVA di legge.

Le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico saranno a completo carico del Consulente., sono da ritenersi, pertanto, compresi nell'importo individuato dal presente disciplinare d'incarico i rimborsi delle spese vive, bolli, di viaggio e per spostamenti del Consulente e/o suo personale dipendente, nonché altre spese di qualunque natura sostenute per la esecuzione di rilievi o acquisizione di ogni elemento necessario per il completamento dell'incarico.

Il corrispettivo è stato stabilito e accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto. Trattandosi di prestazioni di servizi di consulenza con durata prevista inferiore ad un anno non è prevista l'applicazione di specifica clausola di revisione prezzi, l'importo del compenso, quindi, si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 10 – Liquidazione dei compensi

Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012, con bonifico bancario a 60 gg. dalla presentazione di regolare fatturazione elettronica e/o parcella pro-forma, e sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva, ferma restando l'ottemperanza del Consulente agli obblighi citati nel presente atto e al regolare e completo svolgimento della prestazione.

In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione fino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conti correnti bancari intestati ai professionisti, con esclusione di responsabilità per il Committente per indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili agli istituti bancari in questione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il CIG 9848387°0B e il CUP H22F22000740002.

Articolo 11 – Tracciabilità

Il Consulente è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-U.T.G. del V.C.O., della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri collaboratori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subcontraenti del Consulente, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010.

Articolo 12 - Garanzie

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Consulente ha effettuato, a titolo di garanzia definitiva versamento cauzionale con bonifico bancario CRO 0306953470879510482240045680IT in data 08/09/2023, per l'importo richiesto di €. 165,00 determinato secondo i disposti dell'art. 103, comma 1 del D. lgs. 50/2016 conservata in atti.

In caso di inadempimento contrattuale, il committente avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Articolo 13 - Coperture assicurative

È fatto obbligo al Consulente di possedere le coperture assicurative previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e consistenti in una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al servizio da svolgere, rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'U.E.

Tale polizza dovrà coprire la responsabilità professionale del Consulente per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per errori od omissioni nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico del committente nuove spese e/o maggiori costi.

Qualora derivino danni o sanzioni al Committente e/o al R.U.P. per cause direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, il Committente potrà rivalersi sull'operatore economico per i danni o le sanzioni patite.

Articolo 14 – Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione - anche con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente potrà applicare le seguenti penalità:

- in caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo di consegna;
- in caso di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, anche con riferimento agli specifici adempimenti richiesti per il PNRR di cui al precedente articolo 7, quali:
 - a. inadempienza rispetto agli obblighi assunti, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento stesso realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026.
 - b. fatti imputabili al Consulente ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Committente;
 - c. violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo decorrente dalla contestazione dell'errore/incompletezza e fino all'avvenuta correzione/completamento.

Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, il Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti del Consulente.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo professionale.

Qualora il ritardo superi 20 giorni il Committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. In tali ipotesi, il Committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con atto dirigenziale o delibera, o comunque fatte salve dal Committente medesimo.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 14 del Contratto, può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Committente in ordine alla perdita del contributo.

Articolo 16 – Collaborazioni

Il Consulente potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Consulente.

Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Consulente incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Articolo 17 – Incompatibilità

Per il Consulente, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Consulente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il Consulente si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 18 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consulente e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Verbania. È escluso l'arbitrato.

Articolo 19 – Privacy ed accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito. L'informativa integrale è disponibile al link: <http://www.conservco.it/it/privacy-policy>.

Letto e sottoscritto per accettazione.

IL COMMITTENTE

IL CONSULENTE

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il Sottoscritto ing. Alberto Colombo, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l'art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l'imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01220947035237, 01220947387371, 01220947387360.

